

Il pagamento degli interessi negli appalti di lavori pubblici

di Avv. Vittorio Miniero – toto@appaltiamo.it

Nell'ambito degli appalti di lavori pubblici si registrano, sempre più frequentemente, vistosi ritardi nei pagamenti, rispetto ai tempi stabiliti, da parte delle Amministrazioni nei confronti delle imprese appaltatrici.

Tale "prassi" costituisce un motivo di instabilità in più per le imprese costruttrici, già costrette a confrontarsi con un difficile scenario macroeconomico, caratterizzato da prospettive future incerte e da crescenti difficoltà di accesso al credito.

Le imprese appaltatrici, tuttavia, hanno la possibilità di attutire il danno causato dai suddetti ritardi chiedendo alle Stazioni Appaltanti il pagamento degli interessi, legali e moratori, previsti dalla normativa vigente.

Gli interessi, infatti, sono tradizionalmente definiti come un risarcimento dovuto per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, essendo il denaro considerato un bene naturalmente fecondo, destinato a produrre interessi di pieno diritto (artt. 1224 e 1282 c.c.).

Per l'amministrazione che paga in ritardo gli interessi divengono, dunque, una obbligazione accessoria di tipo pecuniario che si aggiunge alla obbligazione principale (il pagamento del corrispettivo in conseguenza della esecuzione dei lavori).

Negli appalti pubblici di lavori si deve rilevare la differenza tra interessi legali e moratori.

La entità dei primi è determinata dal legislatore e mira essenzialmente a non depauperare il creditore dal danno patito per il ritardato pagamento ricevuto.

Gli interessi moratori svolgono, invece, funzione risarcitoria del danno per il ritardo nel pagamento di un debito di denaro e costituiscono una liquidazione forfettaria del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie.

Gli interessi moratori si fondano su una presunzione legale di danno da ritardo che si sostanzia in un risarcimento monetario in misura fissa (il cosiddetto tasso d'interesse moratorio).

Nell'ambito dei lavori pubblici la normativa di riferimento, per la determinazione degli interessi spettanti alle Imprese in caso di ritardo nei pagamenti, è costituita dal Codice dei Contratti (D.lgs. 163/2006) e dal Capitolato Generale di Appalto (Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145).

In particolare l'art. 133 del D.lgs. 163/2006 dispone: *"In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal*

regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

Il Codice dei Contratti rinvia la determinazione dei termini di pagamento al futuro regolamento attuativo che, abrogando definitivamente il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, lo sostituirà con nuove disposizioni.

Tuttavia è fatto ben noto che il nostro legislatore sia in ritardo di anni nella approvazione di questo Regolamento.

Nelle more della sua approvazione resta in vigore il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, approvato con DM 145/2000.

Tuttavia appare opportuno ricordare che tale Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art.5 D.Lgs 163/2006, vincola le sole amministrazioni aggiudicatrici statali e, ai sensi del comma 9, *“può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali”*.

Tutte le amministrazioni non statali, di conseguenza, qualora non avessero provveduto ad approvare un proprio capitolato generale, devono ricordarsi sempre di menzionare, negli atti di gara, il riferimento al DM 145/2000, rendendo di fatto questo parte integrante del contratto che andranno a stipulare.

Gli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale di Appalto disciplinano i termini di pagamento e le modalità di determinazione degli interessi legali e moratori.

Interessi da ritardata contabilizzazione.

Ai sensi dell'articolo 168 DPR 554/99 spetta al Direttore dei Lavori redigere lo stato di avanzamento dei lavori quando l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunge l'importo determinato dal Capitolato speciale o dal contratto per un pagamento in acconto.

Ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Generale di Appalto Responsabile del Procedimento deve procedere, entro i successivi 45 giorni, alla redazione del cosiddetto "certificato di pagamento", evidenziando in esso l'entità dei lavori eseguiti, il termine entro cui sono stati realizzati, l'entità delle ritenute effettuate e del pagamento da disporsi.

Il pagamento dovrà poi avvenire entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Qualora il certificato di pagamento non venga redatto entro il termine di 45 giorni dalla *“maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori”* spettano all'appaltatore, a norma dell'articolo 30, primo comma, DM 145/2000 gli interessi a titolo di *“ritardata contabilizzazione”*.

Tali interessi sono pari a quelli legali per i primi 60 giorni successivi al citato periodo sterile di 45 giorni mentre, per l'ulteriore periodo di ritardo, (e quindi dopo il 105° giorno dal termine previsto per la emissione del certificato di pagamento), spettano gli interessi di mora.

Interessi da ritardato pagamento degli acconti .

A seguito della emissione del suddetto certificato di pagamento la Amministrazione (ex art. 29 del Capitolato Generale di Appalto) è tenuta a pagare l'impresa appaltatrice nel termine di 30 giorni successivi alla emissione del certificato stesso.

Qualora la Stazione Appaltante non rispetti tale termine di pagamento spettano all'appaltatore, ai sensi del secondo comma dell'art. 30 del Capitolato Generale di Appalto, gli interessi legali per i primi 60 giorni e, per l'ulteriore periodo di ritardo, ovvero dopo il 90° giorno successivo alla data di redazione del certificato di pagamento, gli interessi di mora.

Interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.

Con il termine di "rata di saldo" si individua l'importo costituito da tutte le somme che l'amministrazione ha trattenuto a titolo di garanzia.

Tali ritenute sono svincolabili solo dopo la effettuazione del collaudo o, a seconda dei casi, del certificato di regolare esecuzione.

L'articolo 29 del Capitolato Generale di Appalto dispone che il pagamento della rata di saldo debba avvenire entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora sussista ritardo, imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute per i primi 60 giorni di ritardo, cui seguono, per il successivo periodo, gli interessi di mora fino al giorno dell'emissione del relativo titolo di pagamento.

La entità degli interessi legali e moratori

Come rilevato, nell'ambito delle diverse tipologie di interessi sopra esposti, il legislatore ha disposto che, per il primo periodo di ritardo, la Amministrazione debba corrispondere all'appaltatore interessi legali mentre, per il successivo periodo di ritardo, devono essere corrisposti gli interessi moratori.

Il tasso cui calcolare gli interessi legali, quelli del "primo periodo" di ritardo, è sempre quello legale vigente nell'anno in cui l'appaltatore ha maturato il diritto agli stessi.

Il tasso di interesse legale, a seguito della riforma dell'art. 1284 c.c. decretata dalla L. 662/96, è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro dell'Economia e Finanze, che provvede con decreto.

Il tasso degli interessi moratori, invece, di cui al "secondo periodo" di ritardo, viene calcolato, ai

sensi del 4 comma dell'art. 29 del Capitolato Generale di Appalto, in base al tasso stabilito ogni anno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il tasso degli interessi moratori è decisamente più elevato di quello legale, in quanto nell'ammontare degli interessi moratori si ritiene compreso altresì il maggior danno subito dalla Impresa ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Non esistono imposizioni normative circa il metodo di contabilizzazione degli interessi.

Il totale dei giorni di ritardo di pagamento da parte della stazione appaltante è una delle variabili che influiscono sul calcolo degli interessi, in quanto gli interessi sono direttamente proporzionali al numero dei giorni considerati.

Per la determinazione del quantum spettante a titolo di interessi un altro parametro indispensabile è il divisore dei giorni.

Il divisore può essere pari a 360 giorni (anno commerciale) o 365 giorni (anno civile).

Il totale degli interessi è inversamente proporzionale al divisore, per cui gli interessi saranno più alti con il divisore 360 ed inferiori con il divisore 365.

Il primo è usualmente stato quello maggiormente utilizzato poiché rende più facile il calcolo matematico (eliminando il problema del conteggio degli anni bisestili e dei mesi con più o meno di trenta giorni).

La tecnologia ha però di recente messo a disposizione software che eliminano le difficoltà del calcolo matematico rendendo ugualmente utilizzabile il divisore dei 365 giorni.

Riguardo alla modalità di richiesta del pagamento degli interessi da parte dell'appaltatore si sottolinea che, nonostante il legislatore richieda espressamente che il ritardo nel pagamento sia dovuto "*per causa imputabile alla stazione appaltante*", non è necessario che l'Impresa esecutrice dei lavori dimostri il dolo e/o la colpa della Amministrazione per il ritardo, né è necessario che l'appaltatore richieda il pagamento degli interessi tramite iscrizione di apposita riserva.

Infatti il comportamento della stazione appaltante che, pur consapevole del tempo necessario per le relative incombenze, non si sia curata di iniziare le pratiche e di seguirle diligentemente nel loro iter, è, all'evidenza, un indice inequivoco di un atteggiamento contrario alla buona fede.

Per contrastare tale presunzione di responsabilità, a fronte di un consistente e acclarato ritardo nel pagamento, la stazione appaltante dovrà dimostrare la addebitabilità dello stesso all'appaltatore.

La impresa appaltatrice, pertanto, potrà semplicemente avanzare la sua domanda di pagamento degli interessi nei confronti della Amministrazione entro il termine di prescrizione quinquennale, dal momento di decorrenza del conteggio degli interessi (art. 2948 c.c.).

Tale momento, in particolare, è identificabile:

- con la data di redazione del certificato di pagamento che segue la redazione del relativo Stato di avanzamento lavori (S.A.L.), per quanto riguarda gli interessi dovuti ad una tardiva contabilizzazione;
- con la data di chiusura della contabilità (quella di norma indicata sullo stato di avanzamento come data di "lavori a tutto il .././..") per gli interessi discendenti dal ritardato pagamento degli stati di avanzamento;
- Con la data del certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, se emessi nei termini previsti (oppure quella prevista per la collaudazione, se tali atti sono approvati oltre i termini prescritti), per gli interessi scaturenti dal mancato pagamento della rata di saldo.

Qualora, infine, la Stazione Appaltante sia inadempiente alla richiesta della Impresa quest'ultima potrà adire il Giudice ordinario, al quale potrà richiedere, oltre alla corresponsione delle somme dovute anche gli interessi anatocistici, ovvero gli interessi calcolati anche sull'importo dovuto dal debitore a titolo di interessi.